



COMUNE DI BARLASSINA

COMANDO POLIZIA LOCALE



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 15/2/2007

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento	3
Art. 2	Servizio di polizia locale	3
Art. 3	Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio	3
Capo II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO		
Art. 4	Responsabilità del servizio di polizia locale	4
Art. 5	Coordinamento dell'attività	4
Art. 6	Funzioni degli operatori di polizia locale	4
Art. 7	Doveri degli operatori di polizia locale	5
Art. 8	Protezione civile ed emergenze	6
Capo III PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE		
Art. 9	Dotazione organica e configurazione del personale della polizia locale	7
Art. 10	Attribuzioni e doveri del comandante	7
Art. 11	Attribuzioni e doveri dei graduati di polizia locale	7
Art. 12	Rapporto gerarchico	8
Art. 13	Aggiornamento e formazione del personale di polizia locale	8
Art. 14	Ordine di servizio	8
Art. 15	Obbligo di permanenza in servizio	9
Art. 16	Reperibilità	9
Art. 17	Tessera di riconoscimento	9
Art. 18	Placca di servizio	9
Capo IV UNIFORME		
Art. 19	Uniforme degli operatori di polizia locale	10
Art. 20	Obbligo di indossare l'uniforme	10
Art. 21	Cura della persona e dell'uniforme	10
Art. 22	Saluto	10
Art. 23	Mezzi ed apparecchiature in dotazione	10
Art. 24	Veicoli in dotazione	11
Art. 25	Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela	11
Capo V MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI		
Art. 26	Missioni ed operazioni esterne - rappresentanza	12
Art. 27	Servizi esterni extraistituzionali	12
Capo VI DISPOSIZIONI FINALI		
Art. 28	Efficacia dei servizi di polizia locale	13
Art. 29	Violazioni	13
Art. 30	Comunicazione del regolamento	13
Art. 31	Norma di rinvio	13
Art. 32	Entrata in vigore del regolamento	13

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale nell'intero territorio comunale e comprende: polizia urbana, amministrativa, edilizia, commerciale, stradale, ambientale, ogni altra attività di polizia facente parte delle materie di competenza propria dei comuni ed in quelle comunque delegate, così come previsto dalla legge 07 marzo 1986, n. 65 e dalla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4.

Le attività di cui al presente regolamento sono suddivise nelle due grandi categorie della prevenzione e della repressione, nella prospettiva dell'amministrazione comunale di incrementare i livelli di sicurezza urbana, tenuto conto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Nello svolgere le attività deve darsi prevalenza all'attività di prevenzione, per garantire la condivisione delle massime condizioni di sicurezza.

Art. 2 - Servizio di polizia locale

Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 è istituito il servizio di polizia locale, che in esecuzione della predetta legge e nel rispetto dei principi e degli indirizzi della legge 07 marzo 1986 n. 65, è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3 - Qualità rivestite dal personale ed esclusività del servizio

Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge; a tal fine riveste, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di:

- pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale;
- agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale e dell'art. 5 della legge 07 marzo 1986 n. 65;
- ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 3 del codice di procedura penale, dell'art. 5 della Legge 07 marzo 1986 n. 65, riferita al comandante ed agli addetti al coordinamento e controllo;
- agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, ai sensi dell'art. 3 della legge 07 marzo 1986 n. 65; detta qualità viene conferita dal prefetto a tutti gli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 07 marzo 1986, n. 65;
- agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
- consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada;
- referente leale e diligente della pubblica amministrazione locale cui appartiene.

Capo II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Responsabilità del servizio di polizia locale

Il sindaco o l'assessore delegato, nello svolgimento delle funzioni di autorità della polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti ai sensi dell'art. 2 della legge 07 marzo 1986 n. 65, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile.

In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la regione lombardia ed altri enti destineranno agli enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale.

Il comandante del servizio risponde al sindaco o all'assessore delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il sindaco.

Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la polizia locale assicura il massimo scambio di informazioni e di collaborazione alle altre forze di polizia dello stato.

Art. 5 - Coordinamento dell'attività

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della polizia locale in concorso con altri enti locali, con le altre forze dell'ordine o della protezione civile o con persone che svolgono attività socialmente utili, il sindaco promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative.

Le associazioni di volontariato e le persone che svolgono attività socialmente utili possono collaborare, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, con il comando di polizia locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi, dei giardini pubblici e del patrimonio comunale, sorveglianza degli alunni nei percorsi casa-scuola.

Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 6 - Funzioni degli operatori di polizia locale

Gli operatori appartenenti al servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio comunale e nelle materie di competenza, provvedono a:

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienico-sanitaria, accertandone e contestandone le violazioni;
- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere ai compiti d'informazione, di raccolta di notizie, di accertamenti, di rilevazioni previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere gli altri compiti ad essi demandati dalla legge e dai regolamenti;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni uso illecito;
- disimpegnare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 7 - Doveri degli operatori di polizia locale

Gli operatori appartenenti al servizio di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Gli operatori del servizio di polizia locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento dei pubblici servizi nelle vie e piazze del comune e sulle aree decentrate del territorio civico;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti, delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- rispettare la gerarchia all'interno del comando;
- compilare il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- nel contestare le violazioni fare riferimento alle norme violate nel rispetto delle regole di cortesia nei confronti dell'utente;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della polizia locale;
- essere cordiali e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza;
- in presenza di risse o litigi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, intervenire prontamente per dividere i contendenti richiedendo, all'occorrenza, la collaborazione degli operatori di polizia locale in servizio e, se necessario, l'intervento delle altre forze di polizia;
- intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo del commercio;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati rinvenuti o ricevuti in consegna al proprio ufficio redigendo gli atti relativi;
- vigilare sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione;
- quali agenti od ufficiali di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa, annonaria;
- in occasione di fiere e mercati vigilare in modo particolare affinché:
 - le occupazioni suolo pubblico avvengano secondo le modalità e le norme dettate dall'amministrazione comunale;
 - vengano evitate risse, furti, borseggi e schiamazzi;
 - non si esercitino giochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge contro i trasgressori;
 - sia assicurato il libero svolgimento dell'attività fieristica e dei mercati;
 - impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi e degli strumenti di autotutela o di difesa personale è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge.

L'amministrazione comunale nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale al personale che si trovi coinvolto in conseguenza di fatti od azioni legittime connesse all'espletamento del servizio o all'adempimento dei servizi d'istituto in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio purché non vi sia conflitto di interessi.

Art. 8 - Protezione civile ed emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di polizia locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il sindaco ed il comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini al personale dipendente.

E' possibile richiedere, qualora necessario e nelle forme previste dalla Regione Lombardia, il servizio SMART istituito dalla regione lombardia, per usufruire della tecnologia del monitoraggio aereo.

Capo III

PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

Art. 9 - Dotazione organica e configurazione del personale della polizia locale

Il Servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della legge regionale 14 aprile 2003 n. 4.

Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del comune, mentre le attività e le funzioni del personale di polizia locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 10 - Attribuzioni e doveri del comandante

Al comandante competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo statuto comunale, quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione amministrativa e la direzione tecnico-operativa del servizio nel rispetto delle direttive del sindaco o dell'assessore delegato;
- assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti di indirizzo degli organi stessi;
- elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- emanare direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- curare la formazione professionale e l'addestramento degli appartenenti al servizio;
- assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- disporre i servizi settimanali e giornalieri del personale ai fini dello svolgimento dei compiti e servizi d'istituto;
- sorvegliare e controllare l'operato del personale dipendente;
- curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- relazionare personalmente al sindaco od all'assessore delegato ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
- autorizzare lo straordinario, le domande di permesso, di congedo e similari presentate dagli addetti al servizio;
- controllare e trasmettere alla competente autorità giudiziaria le notizie di reato e gli altri atti di polizia giudiziaria;

Il comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e della dotazione dell'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 11 - Attribuzioni e doveri dei graduati di polizia locale

I graduati coadiuvano il comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia municipale e il disimpegno degli incarichi che gli sono stati affidati.

Devono in modo particolare:

- sorvegliare costantemente la disciplina degli appartenenti al servizio di polizia locale, controllando il regolare andamento dei servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento degli stessi;
- curare che il personale sia irreprensibile nel comportamento e nell'uniforme;
- sostituire il comandante in caso di sua assenza od impedimento. Spetta al graduato più anziano il compito di sostituire il comandante durante la sua assenza; in caso di assenza del comandante e dei graduati detto compito spetta all'agente con maggiore anzianità di servizio.

Art. 12 - Rapporto gerarchico

Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dal superiore gerarchico.

Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare il buon andamento del servizio.

Nel dubbio sull'esecuzione di un ordine o sull'interpretazione di una norma, decide il superiore più alto in grado presente e, a parità di grado, il più anziano nel servizio.

Le domande, le istanze ed i reclami ai superiori, debbono essere presentati per iscritto seguendo la via gerarchica, redatti in termini convenienti, sintetici ed epurati da ogni forma polemica e scorretta.

I rapporti contro i superiori debbono essere presentati per iscritto solamente al superiore sovraordinato a quello indicato dall'esposto.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, valgono quelle previste dal regolamento organico del personale, dalla legge 07 marzo 1986 n. 65 e legge regionale 14 aprile 2003, n. 4.

Art. 13 - Aggiornamento e formazione degli agenti di polizia locale

L'amministrazione comunale promuove la partecipazione del personale a corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento, idonei a garantire la professionalità degli operatori attraverso:

- la conoscenza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che disciplinano il settore;
- l'autosufficienza operativa;
- la capacità di instaurare, con il cittadino, un rapporto sensibile e corretto.

A tal fine il comandante organizza corsi di formazione privilegiando argomenti di attualità legislativa e le direttive operative.

Il personale neo-assunto dovrà, inoltre, frequentare i corsi di qualificazione e formazione obbligatoria istituiti dalla regione Lombardia e curati dall'IREF.

L'amministrazione comunale assicura l'aggiornamento professionale del personale.

Art. 14 - Ordine di servizio

Il comandante, o chi lo sostituisce, redige e fa esporre in apposita bacheca "l'ordine di servizio" degli operatori, indicando per ciascuno turno ed orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio.

Il turno di servizio e l'ordine di servizio di cui al precedente comma possono essere disposti:

- in via permanente, per i dipendenti addetti a servizi ripetitivi di carattere fisso;
- in via riservata quando si tratti di servizi di particolare riservatezza;
- in via immediata e verbalmente in caso di emergenze, anche di protezione civile, ed in caso di gravi necessità non fronteggiabili altrimenti.

Le schede con i turni di cui sopra devono essere conservate agli atti del servizio di polizia locale.

È fatto obbligo a tutti gli operatori del servizio di prendere visione degli atti relativi ai turni e di attenersi scrupolosamente a quanto disposto nell'ordine di servizio o nell'ordine verbale.

Il personale viene assegnato dai graduati ai vari tipi di servizio tenute presenti le necessità operative, la professionalità e le attitudini di ciascuno, ferma restando la rotazione quando ciò si renda necessario per il miglioramento dei servizi.

Se per esigenze di servizio viene disposta la sospensione del riposo, le eventuali assenze da tali servizi devono essere giustificate allo stesso modo delle assenze dal servizio ordinario.

L'anzianità costituisce criterio di preferenza nell'assegnazione dei servizi, salvo diversa disposizione del comandante.

Le comunicazioni di indisponibilità fisiche al servizio devono essere comunicate all'ufficio del personale ed al comando all'inizio del turno di lavoro.

Art. 15 - Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti, dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza.

Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, l'operatore che smonta deve attendere l'arrivo dell'operatore che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare il comandante dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Le ore di servizio conseguite in eccedenza saranno riconosciute come lavoro straordinario ovvero daranno diritto, a domanda, a riposo compensativo.

Art. 16 - Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, qualora istituita dall'amministrazione comunale, è limitato ai soli dipendenti comandati e per i periodi fissati.

In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato entro il termine fissato nella contrattazione decentrata.

Art. 17 - Tessera di riconoscimento

Al personale della polizia locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del sindaco avente le caratteristiche previste dal regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica, e:

- deve essere conservata con cura;
- deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile;
- deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio;

Art. 18 - Placca di servizio

Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del comune da portare all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme.

Capo IV UNIFORME

Art. 19 - Uniforme degli operatori di polizia locale

L'uniforme, i distintivi ed i gradi forniti a ciascun operatore della polizia locale in relazione alle funzioni svolte, sono conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla regione in applicazione del regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 7, del regolamento regionale 16 luglio 2003, n. 13 e del regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

Sulla divisa è consentito portare decorazioni o distintivi attestanti particolari meriti o specializzazioni professionali, con cui fregiarsi all'altezza del petto sulla tasca superiore sinistra o sulla parte alta della manica sinistra, in conformità a quanto previsto dal regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 2, della deliberazione della giunta regionale 01 dicembre 2000, n. VII/2395 e della deliberazione della giunta regionale 24 marzo 2005, n. VII/21216.

Art. 20 - Obbligo di indossare l'uniforme

Il personale appartenente alla polizia locale impiegato nei servizi istituzionali di vigilanza, di controllo, di piantonamento, di pattugliamento e di scorta indossa l'uniforme per tutta la durata del turno di servizio, salvo che, per motivate esigenze di servizio, non venga disposto od autorizzato l'uso di abiti civili da parte del comandante.

Art. 21 - Cura della persona e dell'uniforme

L'appartenente alla polizia locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro.

Deve avere cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'amministrazione comunale rappresentata.

L'aspetto dell'operatore di polizia locale deve essere decoroso, come richiede la dignità della professione svolta e deve essere comunque tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.

Per il personale maschile la lunghezza dei capelli deve essere tale da lasciare scoperto il collo. Per quello femminile i capelli devono essere portati raccolti.

La barba deve essere tenuta curata.

È vietato variare la foggia dell'uniforme e l'uso di orecchini, monili ed oggetti simili per motivi di sicurezza.

È fatto divieto di fumare e di bere alcolici durante il servizio.

Art. 22 - Saluto

Gli appartenenti alla polizia locale in uniforme di servizio devono il saluto ai superiori, alle autorità civili e militari, alla bandiera, al gonfalone del comune ed in ogni circostanza di luogo e di tempo nei rapporti con l'utenza.

Sono dispensati dal saluto:

- gli operatori che effettuano la regolazione manuale del traffico;
- gli operatori alla guida di veicoli;
- il personale inquadrato in drappello, di scorta al gonfalone civico o alla bandiera nazionale.

Il saluto è reso portando la mano destra, tesa, all'altezza della visiera del copricapo.

Art. 23 - Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al servizio sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per necessità dei servizi.

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento.

L'amministrazione comunale, compatibilmente con gli stanziamenti previsti nel piano economico gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale.

Art. 24 - Veicoli in dotazione

Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo della guida dei veicoli assegnati al servizio stesso, ed ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ogni malfunzionamento degli stessi.

Art. 25 - Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

L'amministrazione comunale fornisce al personale addetto alla polizia locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e gli strumenti di autotutela.

Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, sono destinati a spogliatoi, distinti, se possibile, per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno.

Gli addetti alla polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio portando l'arma assegnata individualmente con provvedimento sindacale. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, l'assegnazione e la custodia della stessa, nonché l'addestramento degli addetti alla polizia locale, sono disciplinati dal decreto del ministero dell'interno 4 marzo 1987 n. 145.

Gli operatori di polizia locale ai quali è stata attribuita la qualifica di pubblica sicurezza sono dotati di manette da utilizzarsi solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Gli strumenti di autotutela sono costituiti da spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e dal bastone estensibile, da indossare assicurati rigidamente alla cintura.

Capo V
MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE, DISTACCHI E COMANDI TEMPORANEI

Art. 26 - Missioni ed operazioni esterne - rappresentanza

Sono autorizzate le missioni esterne al territorio comunale per soli fini di collegamento e di rappresentanza, nonché per le attività connesse alle esigenze d'ufficio.

Le operazioni esterne al territorio comunale d'iniziativa dei singoli, durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della legge 07 marzo 1986 n. 65.

Le attività esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rafforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, sono ammesse previo accordo tra le Amministrazioni comunali interessate o dietro autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. Di tali attività esterne deve essere data comunicazione al prefetto.

Sono consentite, nei casi di emergenza che si verificano a ridosso del confine con i comuni limitrofi, operazioni oltre il confine territoriale in ausilio od in collaborazione con le altre forze di polizia.

Art. 27 - Servizi esterni extraistituzionali

Previa autorizzazione del Sindaco potranno essere svolti servizi presso altre amministrazioni comunali o terzi richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del comandante, qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel comune di appartenenza.

Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Efficacia dei servizi di polizia locale

Il comandante è tenuto ad informare periodicamente il sindaco sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate dall'art. 1 del regolamento.

Art. 29 - Violazioni

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali.

Il comandante è il responsabile del procedimento disciplinare.

Art. 30 - Comunicazione del regolamento

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 07 marzo 1986 n. 65 il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso al ministero dell'interno ed all'assessorato agli enti locali della regione lombardia.

Art. 31 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 07 marzo 1986 n. 65;
- alla legge regionale 14 marzo 2003 n. 4;
- al decreto ministeriale 04 marzo 1987 n. 145;
- al contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del vigente statuto comunale.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, e dalla stessa data abroga le norme ed i provvedimenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.